



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Città Metropolitana di Milano  
-----

Originale

## Ordinanze Sindacali

**SETTORE:** Settore Servizi ai Cittadini

**Servizio:** Commercio attività produttive e politiche del lavoro

**OGGETTO:** Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis e 7bis 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione della Manifestazione in piazza Gramsci denominata "Fatti Sentire".

# ORDINANZA del 06/06/2019 n. 7

Proposta N°: 2019/2126 del 06/06/2019

**OGGETTO:** Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis e 7bis 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione della Manifestazione in piazza Gramsci denominata "Fatti Sentire".

## IL SINDACO

*Premesso che:*

- *il giorno 8 giugno 2019 dalle ore 19:00 alle ore 24:00. si svolgerà in piazza Gramsci una manifestazione organizzata da questa Amministrazione che offrirà alla cittadinanza di ascoltare gratuitamente del vivo dei cantanti emergenti della musica leggera italiana;*
- *l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva allo scopo di rafforzare l'immagine della città; in occasione del suddetto evento si prevede una notevole affluenza di persone che interesserà oltre piazza Gramsci anche vie limitrofe;*

*Rilevato che:*

- *l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;*
- *il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.*

*Considerato che:*

*per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.*

*Considerato, altresì che:*

- *ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dai possibili attacchi con utilizzo di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;*
- *i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;*

*Attesa la necessità di garantire che la manifestazione si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.*

*Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso di sostanze super alcoliche;*

*Ritenuto quindi di adottare per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori nel perimetro compreso tra Piazza Gramsci e vie limitrofe e nel raggio complessivo di 200 metri;*

*Visti:*

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 55/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;*
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;*
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni della Legge 18 aprile 2017, n. 48;*
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;*
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132;*
- 
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;*
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;*
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;*
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. N° VIII/6495/2008;*
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n.8;*
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;*

## **ORDINA**

**Dalle ore 14:00 alle ore 24:00  
di sabato 8 giugno 2019**

*in Piazza Gramsci e vie limitrofe e nel raggio complessivo di 200 metri*

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;*
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;*
- 3. il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o miscita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;*
- 4. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia in contenitori di vetro e latta;*
- 5. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta;*
- 6. Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in ogni forma e dimensione.*

**ORDINA ALTRESI'**

*ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.*

*Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.*

*Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della*

*violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 100,00.*

*La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di sabato 8 giugno 2019 e verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo [www.comune.cinisello-balsamo.mi.it](http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it)*

*La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:*

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs 2 luglio, n. 104*
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.*

**Il presente provvedimento è notificato:**

**a tutti gli esercenti dell'area interessata dall'evento**

**e trasmesso per quanto di competenza: Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri.**

Il Sindaco  
GIACOMO GHILARDI